

Sentenza n. 313/2014 pubbl. il 20/02/2014

RG n. 1160/2013

N. R.G. 1160/2013

Repert. n. 847/2014 del 25/02/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1160/2013 promossa da:

UNIONE DEI COMITATI PAVULLI RAVENNA (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. **[redacted]**, elettivamente domiciliato in **[redacted]** 42015 CORREGGIO, presso il difensore avv. **[redacted]**

ATTORE

contro

ET [redacted] PAVULLI RAVENNA (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. **[redacted]**, elettivamente domiciliato in **[redacted]** NOVELLARA, presso il difensore avv. **[redacted]**

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.



- rilevato che, la controversia trae origine da una contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale dell'U[REDACTED] dei C[REDACTED] P[REDACTED] R[REDACTED] nei confronti di E[REDACTED] P[REDACTED] per la violazione dell'articolo 189 commi 4-9 C.d.S., sul presupposto che il P[REDACTED] coinvolto in un sinistro stradale con tal S[REDACTED] non aveva fornito all'I[REDACTED] persona asseritamente danneggiata, le proprie generalità e le indicazioni utili ai fini risarcitori, così come riferito alla P.M. dallo stesso Ingenito in un momento successivo al preteso sinistro.

Avverso la sanzione amministrativa, ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace il P[REDACTED], deducendo che tra le parti non era avvenuto alcun sinistro, ma che semplicemente, essendosi P[REDACTED] accorto che Ingenito procedeva in modo irregolare e scomposto, era sceso dall'auto per verificare le sue capacità di guida, e si era poi allontanato vedendolo in stato di agitazione, e dopo avere ricevuto contumelie e minacce, al fine di evitare problemi.

Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, argomentando che la contestazione della contravvenzione non era stata fatta immediatamente, e ciò la rendeva illegittima, compensando le spese.

Avverso la pronuncia interpone appello l'U[REDACTED] dei C[REDACTED] della P[REDACTED] R[REDACTED], mentre resiste P[REDACTED].

- ritenuto che, vanno innanzitutto disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'appellato.

Invero da una prima angolazione, non essendo la sentenza stata notificata dalla parte, ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'appello deve farsi riferimento al termine lungo previsto dall'articolo 327 c.p.c., e pertanto, essendo la sentenza stata depositata il 2/7/2012 ed essendo l'appello stato notificato il 19/2/2013, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, l'appello risulta tempestivamente proposto nel rispetto del termine semestrale.



Da una seconda angolazione, ogni dedotta nullità della notifica dell'atto introduttivo dell'appello è

sanata per il raggiungimento dello scopo *ex art. 156 comma 3 c.p.c.*, atteso che il convenuto si è ritualmente e tempestivamente costituito;

- considerato che, venendo al merito, l'appello va rigettato, pur se va completamente rimotivata la sentenza del giudice di pace, essendo la stessa del tutto errata, sia in diritto, sia in fatto.

Invero, è facile osservare che, sotto il profilo strettamente giuridico, la sentenza è affetta da ultrapetizione, atteso che la censura della mancata immediata contestazione della contravvenzione, non era stata minimamente sollevata dall'opponente, e che la stessa è rilevabile solo ed esclusivamente ad istanza di parte (Cass. n. 6679/2007).

Per quanto poi attiene al profilo fattuale, è appena il caso di accennare che il vizio è comunque radicalmente insussistente, atteso che la violazione deve essere contestata immediatamente solo "*quando è possibile*", così come prescrive l'articolo 200 C.d.S., mentre nel caso che qui occupa si applica l'articolo 201 comma 1 C.d.S., che legittima la contestazione differita laddove il trasgressore sia identificato successivamente alla commissione della violazione, tra l'altro con una elencazione meramente esemplificativa e non tassativa delle relative ipotesi concrete (cfr. Cass. n. 7014/2012).

D'altro canto, opinare diversamente, seguendo l'*iter* argomentativo del Giudice di Pace, condurrebbe a conclusioni palesemente inaccettabili ed incongrue, poiché una contravvenzione al codice della strada potrebbe essere elevata solo laddove l'infrazione si fosse verificata alla diretta presenza di forze dell'ordine, le quali non potrebbero mai intervenire dopo un sinistro per contravvenzionare il responsabile;

- osservato che, pur se la motivazione utilizzata dal Giudice di Pace è del tutto erronea, il dispositivo è tuttavia corretto, atteso che non vi è prova del fatto che si sia verificato un sinistro tramite lo scontro tra i due autoveicoli, e quindi non vi è prova del fatto logicamente e necessariamente posto



alla base della contravvenzione, cioè l'esistenza di un sinistro che quale far discendere l'obbligo di fornire all'altro conducente le proprie generalità.

Infatti, per un verso l'esistenza di tale sinistro è recisamente negata dalla difesa del Perniciaro, sia nel ricorso proposto davanti al giudice di pace, sia nella comparsa di risposta depositata davanti a questo giudice.

Per altro verso, è ben vero che la U. dei C. P. R. sia in primo grado che in secondo grado, deduce che il P. avrebbe confermato l'esistenza del sinistro al momento in cui è stato sentito dai Carabinieri di P., ma è altrettanto vero che di tale pretesa conferma non vi è traccia in alcuna delle produzioni documentali agli atti, e quindi trattasi di una mera allegazione difensiva non supportata da alcuna prova, in assenza di un verbale che comprovi l'allegazione stessa. Anzi, agli atti è invece prodotta una denuncia querela proposta da P. proprio ai Carabinieri di P. in cui si nega recisamente l'avvenuto scontro tra veicoli (*"non urtavo in alcun modo"*).

Da una terza angolazione, nessuno dei rilievi effettuati dopo il preteso sinistro ha consentito di rinvenire tracce di uno scontro o di danneggiamenti.

Pertanto ed in conclusione, la contravvenzione andava annullata non già per carenza di contestazione immediata, ma per la mancanza di prova del fatto dedotto, cioè il sinistro tra veicoli che avrebbe imposto al Perniciaro l'obbligo di fornire le proprie generalità;

- evidenziato che, la singolarità giuridica della vicenda, che come si è detto impone il rigetto dell'appello ma la totale riscrittura della motivazione della sentenza del giudice di pace, integra i motivi di cui all'articolo 92 comma 2 c.p.c. per integralmente compensare tra le parti le spese di lite anche del grado di appello

P.Q.M.



Sentenza n. 313/2014 pubbl. il 20/02/2014

RG n. 1160/2013

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica Report n. 847/2014 del 25/02/2014

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Reggio Emilia, 20/2/2013

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

